



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA IL SEGUENTE
REGOLAMENTO IN CASO DI SCIOPERO**

Art. 1 – Elementi oggetto del Regolamento, Normativa e Documenti di riferimento

- ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO siglato il 2/12/2020 dalle OO.SS.. rappresentative a livello nazionale del comparto Istruzione e l'ARAN che sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999
- Protocollo di intesa con le OO.SS. che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo del 2 dicembre 2020, In data 10.02.2021 si è provveduto a sottoscrivere presso l'istituzione scolastica individuando il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi
- L. 146/90;
- Dlgs 165/01;

Firmato digitalmente da GIOVANNINI DANIELA

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (art. 2)	PRESTAZIONI INDISPENSABILI (art. 2)	TIPOLOGIA CONTINGENTI (art. 3)
a) istruzione scolastica con particolare riferimento agli asili nido, scuole dell'infanzia e primaria, scrutini ed esami finali	a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità	tutti i docenti del consiglio di classe interessato, collaboratori scolastici per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso per ogni plesso di svolgimento degli esami, assistenti amministrativi e assistente tecnico informatico
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;	b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi	assistente reparto o laboratorio, collaboratore scolastico (ai soli fini dell'accesso ai locali).

c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;	c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;	assistenti scolastici, tecnici, collaboratore
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.	d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	DSGA, Assistente amministrativo

Firmato digitalmente da GIOVANNINI DANIELA

Art. 2 – Contingenti minimi

In tabella sono riportati i contingenti minimi definiti per questa Istituzione scolastica con i rispettivi criteri di individuazione:

PRESTAZIONI INDISPENSABILI	CONTINGENTI minimi	Unità di personale (quantitativi presunti)	Criterio di individuazione
a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità	docenti: il CdC	<i>tutti</i>	<i>nessuno</i>
	Assistente amministrativo	<i>1</i>	<i>Volontario – a turnazione</i>
	assistente tecnico	<i>1</i>	<i>Volontario – a turnazione</i>
	collaboratore scolastico	<i>1 per plesso</i>	<i>Volontario – a turnazione</i>
b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici,	assistente del reparto o del laboratorio	<i>1</i>	<i>Volontario – a turnazione</i>

nocivi e radioattivi;	collaboratore scolastico	1	Volontario – a turnazione
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;	assistente tecnico	1	Volontario – a turnazione
	collaboratore scolastico	1	Volontario – a turnazione
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	direttore dei servizi generali ed amministrativi	1	Nessuno
	assistente amministrativo	1	Volontario – a turnazione -

Art. 3 – Criteri di individuazione dei contingenti minimi.

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:

1. Volontarietà
2. Ordine della graduatoria d'istituto partendo dal più basso nella graduatoria interna d'istituto
3. Rotazione del personale escludendo dall'individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale individuato nel contingente nella precedente azione dei sciopero

Art. 4 – “Comunicazioni al Personale”

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Accordo - i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero se non già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.
4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art. 5 – “Comunicazioni alle Famiglie”

In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico comunica alle famiglie nelle forme adeguate (sito, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

- a) l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza, i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione della RSU, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
- b) l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti
- c) l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Art. 6 – “Periodo di franchigia”

Ai sensi dell’art.10, comma 6, lettera f) dell’ACCORDO non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dall’1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art. 7 – “Norme finali”

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all’Accordo nazionale citato in premessa.

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall’art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell’Accordo citato in premessa.

**Il Dirigente Scolastico
Daniela Giovannini**